



PROVINCIA DI BRINDISI

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 18

del 04-02-2022

OGGETTO: Conferma oneri istruttori procedimenti ambientali e servizi di trasporto e delle tariffe per il rilascio di copie di atti e documenti amm.vi da parte di tutti gli Uffici prov.li nonchè adeguamento oneri per la partecipazione ai concorsi. ANNO 2022.

IL PRESIDENTE f.f.

Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati acquisiti i seguenti pareri, con firma digitale:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente dell'Area, così formulato:

Li, 03-02-2022

Il Dirigente dell'Area
EPIFANI PASQUALE

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

(Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Li 03-02-2022

Il Dirigente dell'Area
EPIFANI PASQUALE

parere di regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, così formulato: Favorevole.

Li, 03-02-2022

Il Dirigente dell'Area 2
RELLA MAURIZIO

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Conforme

Li, 04-02-2022

Il Segretario Generale
MOSCARA SALVATORE MAURIZIO

OGGETTO: conferma oneri istruttori procedimenti ambientali e servizi di trasporto, nonché conferma delle tariffe per il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi da parte di tutti gli Uffici provinciali e adeguamento oneri per la partecipazione ai concorsi. ANNO 2022.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- l'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. prescrive che al bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono state, tra l'altro, determinati, per l'esercizio successivo e per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. l'art. 42, comma 2, lett. f) e 48, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, mentre spetta al Consiglio la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, rientra nella competenza della Giunta la determinazione dei relativi importi.

Visti:

- la legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 25, comma 1 della stessa, il quale prevede che *“Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”*;
- il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*, ed in particolare l'art. 124 comma 11, il quale prevede che *“le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente...omissis”*;
- la L.R. 17 del 14/6/2007 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”*, ed in particolare l'art. 9, il quale prevede che *“le spese istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni in campo ambientale di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 sono poste a carico dei soggetti proponenti, sulla base di tariffe definite con regolamento regionale e aggiornate con cadenza quinquennale”*;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare n. 58 del 6/03/2017 sostitutivo del D.M. del 5 marzo 2008, che definisce il nuovo regolamento che disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal Testo Unico Ambientale in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 36 del 12/01/2018 avente ad oggetto: *“Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titoli III-bis della Parte Seconda, omissis...adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3”*;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale”*, ed in particolare l'art. 8 dello stesso, il quale prevede che *“in relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale*;
- l'art. 7 -bis del D.Lgs 152/2006, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione*

- dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*", con il quale sono state affidate alle regioni le competenze per l'espletamento delle procedure di VIA anche in relazione alla ripartizione delle nuove funzioni attribuite alle province con la Legge 56/2014 e che, allo stato, non essendo state ancora definite le nuove allocazioni, al fine di evitare l'interruzione dei servizi, continua lo svolgimento delle attività da parte delle province della Regione Puglia e senza il riconoscimento di alcun corrispettivo in termini di risorse umane e/o finanziario;
- relativamente ai procedimenti amministrativi previsti dall'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in materia di rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR):
 - a seguito del ricorso presentato dalla Provincia c/la Regione, con sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021, è stato definitivamente accertato che la competenza per l'espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione;
 - con Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che *"nelle more dell'approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all'Autorità competente. Per l'effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*.

Visto, altresì:

- l'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23/03/1998 n. 56 e dall'art. 54 della legge 23.12.2000, n. 388, testualmente recita: *"Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;*
- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che dispone: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998, n. 360, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Omissis";*
- la L. 131/1983, modificata dalla L. n. 340/2000 che prevede un contributo economico per la partecipazione alle procedure di concorso pubblico la cui esazione è facoltativa, ma possibile se regolamentata dall'ente e trova quale limite l'importo di € 10,33;
- l'articolo 43, comma 4, della legge 449/1997, prevede che *«le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto»;* tale contributo ha natura di concorso nelle spese istruttorie a carico dei soggetti interessati alle procedure concorsuali.

Richiamati i decreti del Presidente della Provincia di Brindisi di seguito indicati:

- n. 106 del 10/11/2016 con il quale sono state determinate e approvate le tariffe per i procedimenti relativi al Settore Pianificazione Servizi di Trasporto, successivamente confermati con ultimo decreto del Presidente n. 11/2021;
- n. 71 del 30/10/2018 con il quale sono state confermate le tariffe per gli impianti termici stabiliti con decreto del Presidente n. 4 del 31/01/2017, estendendoli anche alle altre tipologie di impianti (macchine frigorifere/pompe di calore, impianti alimentati da teleriscaldamento e impianti cogenerativi) di potenza correlata, successivamente confermate con ultimo decreto del Presidente n. 11/2021;
- n. 86 del 16/11/2017 con il quale sono state adeguati/confermati gli oneri istruttori in materia di procedimenti ambientali, nonché le tariffe per il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi, confermati e adeguati con ultimo decreto del Presidente n. 11/2021;
- n. 57 del 13/08/2019 con il quale sono stati modificati, per le motivazioni indicate nello stesso atto, gli oneri istruttori posti a carico dei soggetti proponenti, da versare alla Provincia relativamente alle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione d'Impatto Ambientale per gli interventi finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, determinati nella misura dell'Allegato 1, nelle more che la Regione Puglia provveda ad aggiornare le tariffe definite con la L.R. n. 17/07, ovvero, ad assumere a proprio carico, le funzioni in materia ambientale dichiarate non fondamentali ex Legge n. 56/2014, successivamente confermati e adeguati con ultimo decreto del Presidente n. 11/2021.

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2022, in attuazione e nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni di legge citate, gli oneri istruttori a carico dei richiedenti per i procedimenti in materia ambientale di competenza dell'AREA 4 della Provincia e del Settore Pianificazione Servizi di Trasporto e i costi di riproduzione, diritti di ricerca relativi alle richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte di tutti gli uffici della Provincia.

Ritenuto, altresì, necessario dover determinare per l'anno 2022 e seguenti il contributo nella misura di € 10,33 a carico dei soggetti che presenteranno istanza di partecipazione alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale presso la Provincia di Brindisi.

Per tutto quanto innanzi premesso e considerato.

Visti:

- gli atti richiamati;
- il vigente Testo Unico degli EE. LL. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Provinciale e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
- il Regolamento di Contabilità.

Accertata la propria esclusiva competenza in materia

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

DECRETA

essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **di confermare** per l'anno 2022 gli oneri istruttori posti a carico dei soggetti proponenti, da versare alla Provincia al momento dell'inoltro dell'istanza di autorizzazione per i procedimenti in materia ambientale, di competenza dell'AREA 4, determinati con decreto

- del Presidente n. 11/2021, nelle more che la Regione Puglia provveda ad aggiornare le tariffe definite con la L.R. n. 17/07, ovvero, ad assumere a proprio carico, le funzioni in materia ambientale dichiarate non fondamentali ex della Legge n. 56/2014;
2. **di confermare** per l'anno 2022 gli oneri istruttori a carico dei soggetti proponenti da versare alla Provincia al momento dell'inoltro dell'istanza per i procedimenti in materia di approvvigionamento idrico ex L.R. 18/99, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 5/07/2013 e confermati con ultimo decreto del Presidente n. 11/2021;
 3. **di confermare** per l'anno 2022, gli oneri istruttori posti a carico dei soggetti proponenti, da versare alla Provincia per i procedimenti in materia di Trasporti, approvati con decreto del Presidente n. 106 del 10/11/2016 e confermati con ultimo decreto del Presidente n. 11/2021;
 4. **di confermare** per l'anno 2022 le tariffe relative al rilascio di copie di atti e documenti amministrativi da parte di tutti gli uffici provinciali, adeguati con decreto del Presidente della Provincia n. 86/2017 e confermati con ultimo decreto del Presidente n. 11/2021;
 5. **di confermare** per l'anno 2022 le tariffe per gli impianti termici approvate con Decreto Presidenziale n. 4 del 31/01/2017, confermate con decreto n. 71 del 30/10/2018 ed estese anche alle altre tipologie di impianti (macchine frigorifere/pompe di calore, impianti alimentati da teleriscaldamento e impianti cogenerativi) di potenza correlata e successivamente confermate con ultimo decreto del Presidente n. 11/2021;
 6. **di determinare** per l'anno 2022 e seguenti il contributo nella misura di € 10,33 a carico dei soggetti che presenteranno istanza di partecipazione alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale presso la Provincia di Brindisi;
 7. **di dare atto** che gli oneri istruttori a carico dei soggetti proponenti, da versare alla Provincia al momento dell'inoltro dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza della stessa, sono definiti nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 12/01/2018 *"Decreto 6 marzo 2017, n 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titoli III-bis della Parte Seconda, omissis...adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3"*;
 8. **di stabilire che** in caso di cambio di titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (voltura) gli oneri istruttori a carico dei soggetti proponenti da versare alla Provincia al momento dell'inoltro dell'istanza sono corrispondenti a quelli previsti nel caso di modifica non sostanziale, come definito nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/2018;
 9. **di stabilire**, altresì, che per le istanze di autorizzazione presentate in assenza della certificazione attestante il versamento degli oneri istruttori nella misura stabilita, non sarà dato avvio al conseguente procedimento amministrativo;
 10. **di stabilire** che gli introiti relativi alle somme versate a titolo di oneri istruttori per i suddetti procedimenti, nonché per il rilascio di copie, verranno incamerati sulle pertinenti postazioni iscritte nel bilancio di previsione 2022 e seguenti;
 11. **di disporre** la immediata esecuzione del presente atto e la pubblicazione sull'albo pretorio online;
 12. **di darsi atto** che il presente atto comporta adempimenti contabili a carico del bilancio provinciale;
 13. **di notificare** il presente provvedimento ai dirigenti responsabili dei servizi provinciali;
 14. **di dare atto** che il dirigente competente ad esprimere il parere sul presente atto è il Dr Pasquale Epifani, coadiuvato dal responsabile del procedimento la P.O. Stefania Leone, per i quali non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. 11.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente in materia, è ammesso ricorso al T.A.R. - Puglia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Li, 04-02-2022

Il Presidente f.f.
On. Antonio MATARRELLI
Firmato Digitalmente